



**Camera di Commercio
Roma**



Rinnovo delle cariche amministrative nelle società di capitali

**Approfondimenti e guida agli adempimenti pubblicitari
nel Registro delle Imprese**

Roma, 21 marzo 2025

Il Registro delle Imprese quale strumento di conoscenza legale

Il Registro delle Imprese è un registro pubblico, al quale è assegnata dal Legislatore una insostituibile funzione informativa e pubblicitaria, costituendo l'unica fonte con validità legale dei fatti e degli atti riguardanti il mondo delle imprese.

Quale unico sistema organico di pubblicità commerciale legale vigente nel nostro ordinamento giuridico, deve garantire, tra l'altro, la completezza, la correttezza e la coerenza delle informazioni giuridico-economiche pubblicate.

I controlli dell'Ufficio del Registro delle Imprese

L'Ufficio del Registro delle Imprese verifica:

- ✓ che gli atti - per forma e contenuto - siano corrispondenti a quelli previsti dalla legge;
 - ✓ che gli atti siano depositati unitamente alla documentazione prescritta;
 - ✓ la correttezza della predisposizione della domanda;
 - ✓ il concorso di tutte le condizioni previste dalla legge per l'iscrizione;
 - ✓ la compatibilità dell'atto e della domanda con le risultanze del Registro;
 - ✓ la continuità delle iscrizioni.
-

I controlli dell'Ufficio del Registro delle Imprese: le direttive del Giudice del Registro.


Il Giudice del Registro di Roma, in diversi provvedimenti, ha evidenziato che l'Ufficio del Registro delle Imprese, pur non potendo sindacare la validità sostanziale degli atti, deve tuttavia valutare la congruenza delle singole domande e degli atti allegati, e non può procedere all'iscrizione o al deposito di domande nel Registro, contenenti atti incongruenti tra loro o con quanto già iscritto nel Registro stesso.

Ciò, poiché si determinerebbe il venir meno di ogni possibile legittimo affidamento da parte di terzi in ordine alla legalità e alla validità delle informazioni ivi contenute.

I controlli dell'ufficio del Registro delle Imprese: la direttiva del Conservatore in merito agli atti di nomina.

In seguito alle disposizioni del Conservatore del Registro delle Imprese di Roma del 13/06/2022, a decorrere dal 20 giugno 2022, gli atti relativi alla nomina/variazione degli organi societari devono essere trasmessi all'Ufficio del Registro delle Imprese di Roma in copia conforme all'originale trascritto sul libro delle deliberazioni delle assemblee e delle decisioni dei soci.

Tale copia dovrà contenere in calce alla medesima, la seguente dichiarazione di conformità all'originale trascritto, resa dal soggetto che sottoscrive digitalmente la copia stessa:



"IL/LA SOTTOSCRITTO/A, CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ PENALI PREVISTE DALL' ART. 76 DEL D.P.R.445/2000 IN CASO DI FALSA O MENDACE DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL MEDESIMO DECRETO, DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È CONFORME ALL'ORIGINALE TRASCritto NEL LIBRO DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE O DELLE DECISIONI DEI SOCI".

L'importanza della corretta presentazione delle domande

- Ridurre le irregolarità/criticità più frequenti;
 - Evitare la sospensione delle domande;
 - Velocizzare la pubblicazione delle variazioni degli organi amministrativi nel Registro delle Imprese;
 - Migliorare la qualità delle informazioni e dei dati iscritti nel Registro delle Imprese.
-

Chi deve presentare la domanda

Le domande devono essere presentate tramite ComUnica e sottoscritte digitalmente da:

- amministratori nominati (art. 2383 c.c.);
 - sindaci, in caso di omissione degli amministratori (art. 2406 c.c.);
 - sindaci, per comunicare la cessazione degli amministratori (art. 2385 c.c.).
-

Chi può presentare la domanda

Le domande possono essere presentate e sottoscritte digitalmente da:

- ❑ **Professionista** iscritto all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili – sez. A e B - incaricato dal legale rappresentante della società, ai sensi dell'art. 31 della L. 340/2000 e *s.m.i.*;
 - ❑ **Notaio.**
-

Domande presentate dai professionisti incaricati (art. 31 della L. n. 340/2000)

- La domanda deve essere presentata obbligatoriamente con ComUnica;
 - La distinta deve essere sottoscritta digitalmente dal professionista appositamente incaricato da ogni amministratore nominato o dal legale rappresentante, *ai sensi dell'art. 31, commi 2 quater e 2 quinquies della L. n. 340/2000* (la distinta deve essere sempre firmata dal soggetto a cui è intestata);
 - Tutti i *file* allegati devono essere sottoscritti digitalmente dal professionista o dall'amministratore.
-

Domande presentate dai professionisti incaricati (art. 31 della L. 340/2000)

Per gli amministratori presenti in assemblea che hanno accettato la carica, il professionista deve dichiarare nel quadro note della modulistica (o documento allegato in pdf/a firmato digitalmente) quanto di seguito:

Pratica telematica presentata dal sottoscritto _____ iscritto nell'Albo dei commercialisti e degli esperti contabili di....., quale incaricato da « nome e cognome dell'amministratore/amministratori» ai sensi dell'art.31, commi 2 quater e 2 quinquies della L. 340/2000». Non sussistono nei propri confronti provvedimenti disciplinari ostativi all'esercizio della professione.

Per gli amministratori non presenti in assemblea, il professionista deve dichiarare nel quadro note della modulistica (o documento allegato in pdf/a firmato digitalmente), oltre alle predette informazioni, che gli amministratori hanno accettato l'incarico conferito.

Segue ...Domande presentate dai professionisti incaricati (art. 31 della L. n. 340/2000)

Per ciascun amministratore nominato/confermato devono essere indicati:

- 1) i dati anagrafici;
- 2) il domicilio;
- 3) le cariche ricoperte ed i relativi poteri che vanno trascritti interamente sul modulo;

4) il domicilio di posta elettronica certificata.



new! Art. 1, c.
860 legge di
bilancio 2025

Nomina/conferma amministratori

(Presentata dagli stessi amministratori)

Sia l'istanza telematica che ciascun *file* allegato devono essere sottoscritti digitalmente dall'amministratore nominato/confermato.

Nel caso di più amministratori o in presenza del Consiglio di Amministrazione, l'istanza telematica (distinta ComUnica e distinta Registro Imprese) deve essere sottoscritta digitalmente da ciascun amministratore (art. 2383 c.c.).

Anche in questo caso, per ciascun amministratore nominato/confermato, devono essere indicati i dati anagrafici, il domicilio, le cariche ricoperte e i relativi poteri che vanno trascritti interamente sul modulo, **il domicilio di posta elettronica certificata.**

Come compilare la domanda

❖ **Non allegare la procura speciale**

La procura, conferita agli intermediari dai soggetti legittimati/obbligati per l'esecuzione degli adempimenti pubblicitari nel Registro delle Imprese, non può più essere utilizzata per la presentazione delle domande al Registro delle Imprese (art. 5 del D.Lgs. n. 183/2021)

Attenzione!

Nel caso in cui venga presentata una pratica con la procura, la stessa viene sospesa.

Segue ...come compilare la domanda

❖ Indicare il domicilio digitale degli amministratori

Gli amministratori delle imprese costituite in forma societaria sono tenuti a comunicare il proprio domicilio digitale al Registro delle Imprese (Legge di Bilancio 2025 n. 207 del 30 dicembre 2024), che:

- A. deve essere comunicato per ciascun componente dell'organo amministrativo;
- B. non può coincidere con l'indirizzo di posta elettronica certificata della società.

Attenzione!

In caso di domicilio digitale mancante nella domanda o, se esistente, non rispondente a detti requisiti, la pratica viene sospesa. Al fine della regolarizzazione, deve essere re-inviata una nuova pratica comprensiva sia del rinnovo delle cariche sociali che dell'indicazione di un domicilio digitale valido, attivo e univocamente riconducibile all'amministratore

Segue ...come compilare la domanda

❖ **Verificare la forma dell'atto di nomina allegato**

Copia del verbale dell'assemblea ordinaria e/o della decisione dei soci deve essere presentata nel formato PDF/A (art. 6 del D.P.C.M. 10/12/2008).

Attenzione!

Nel caso in cui venga presentata una pratica con atto non in formato PDF/A, la stessa viene sospesa.

❖ **Verificare la congruenza del contenuto dell'atto di nomina**

Il verbale dell'assemblea ordinaria e/o la decisione dei soci devono essere coerenti con le risultanze del Registro delle Imprese.

Attenzione!

In caso di atto incongruente, la pratica viene sospesa.

La comunicazione della variazione del legale rappresentante all'Agenzia delle Entrate

ATTENZIONE!

In caso di nomina di un nuovo legale rappresentante della società, solo a seguito dell'iscrizione della nomina stessa nel Registro delle Imprese, può essere trasmessa la pratica di variazione, tramite Comunicazione Unica, all'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'allineamento dei dati fiscali con quanto risulta iscritto nel Registro delle Imprese.

Nomina/conferma amministratori – accettazione carica

- La nomina degli amministratori spetta all'assemblea ed è preceduta dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro (*art. 2383 c.c. mod. dal D.Lgs. n. 183/2021*)
 - Gli amministratori nominati devono richiedere l'iscrizione nel Registro delle Imprese della propria nomina entro 30 giorni dalla relativa notizia (*art. 2383 c.c.*)
-

Nomina/ conferma amministratori: criticità

- Non possono essere nominati amministratori coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 c.c, quali cause di ineleggibilità e decadenza.
 - Se si tratta di una nomina con effetti differiti, la domanda deve essere trasmessa successivamente all'avverarsi dell'evento. Nella relativa modulistica occorre indicare, nel riquadro dei poteri dell'amministratore, che si tratta di una nomina con effetti differiti.
 - Qualora venga nominata una persona giuridica, occorre comunicare i dati della persona fisica che opera in nome e per conto della medesima, allegando una copia del verbale o dell'atto attestante la relativa designazione.
 - La nomina dell'organo amministrativo produce gli effetti dalla data dell'assemblea dei soci con cui la nomina è stata conferita, a prescindere dalla sua pubblicazione nel Registro delle Imprese (pubblicità dichiarativa).
-

Nomina/conferma amministratori: caratteristiche dell'atto allegato

La nomina degli amministratori è contenuta in un verbale dell'assemblea dei soci, che, di per sé, non è espressamente assoggettato ad iscrizione nel Registro delle Imprese.

Tuttavia un'interpretazione coordinata e sistematica degli artt. 2383 e 2475 c.c., consente di affermare che la nomina va rappresentata, sotto il profilo documentale, dalla relativa deliberazione, opportunamente verbalizzata.

Il verbale, dunque, deve accompagnare la richiesta di iscrizione della nomina, per dimostrare la veridicità della nomina stessa e la riconducibilità della decisione alla società.

segue... caratteristiche dell'atto allegato

In calce al verbale deve essere presente la **dichiarazione di conformità all'originale trascritto nei libri sociali**, resa dal soggetto obbligato/legittimato che sottoscrive digitalmente l'atto, come da disposizione del Conservatore del Registro delle Imprese di Roma del 13/06/2022:

«Il sottoscritto....., consapevole delle responsabilità penali previste dall' art. 76 del D.P.R.445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, dichiara che il presente documento è conforme all'originale trascritto nel libro delle deliberazioni delle assemblee o delle decisioni dei soci».

Per i libri tenuti in modalità informatica, la copia del verbale deve essere dichiarata conforme a quello registrato nel libro, tenuto e conservato in modalità digitale nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 2215 bis c.c.

Nomina/conferma amministratori: il contenuto dell'atto allegato

❖ La nomina deve risultare da verbale redatto senza ritardo **e sottoscritto dal presidente e dal segretario (qualora nominato) ovvero dal notaio.**

❖ Il verbale deve indicare:

- a) *la data dell'assemblea;*
- b) *l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno;*
- c) *le modalità ed il risultato delle votazioni, consentendo l'identificazione dei voti favorevoli, dei soci astenuti o dissenzienti.*

Nel verbale devono, poi, essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

❖ Il verbale deve essere trascritto **tempestivamente** nell'apposito libro delle decisioni dei soci di S.r.l. ovvero in quello delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea delle S.p.A.

Verbale di nomina con « *omissis* »

Il verbale può essere inviato in estratto notarile o in alternativa, con sottoscrizione digitale di un amministratore, che deve dichiarare che le parti omesse non contrastano con quanto espressamente riportato nella delibera di nomina dell'organo amministrativo.

Incongruenze con le iscrizioni risultanti dal Registro delle Imprese e con altre delibere assembleari

Non si può procedere all'iscrizione nel Registro delle Imprese della nomina di amministratori quando:

- A. la nomina è contenuta in un verbale dell'assemblea dei soci che risulti **incongruente** con nomine già iscritte nel Registro, dovendo il Conservatore verificare la compatibilità logico-giuridica tra le diverse iscrizioni (*cf.* giurisprudenza del Giudice del Registro delle Imprese di Roma);

 - B. la nomina è contenuta in un verbale dell'assemblea dei soci **incongruente** con altre delibere trasmesse all'Ufficio del Registro delle Imprese, dovendo il Conservatore, anche in tal caso, verificare la compatibilità logico-giuridica tra gli atti trasmessi al Registro.
-

Variazioni dell'organo amministrativo di s.r.l.: criticità nella compagine sociale

La qualità di socio della s.r.l. deve essere attribuita ai soggetti il cui atto di acquisto della partecipazione risulti iscritto nel Registro delle Imprese. Prima dell'iscrizione dell'atto di trasferimento o della documentazione prevista per il trasferimento *mortis causa*, l'acquirente della quota o l'erede del socio deceduto, infatti, non possono partecipare ad alcuna attività sociale, né interferire con l'amministrazione societaria, essendo soggetto terzo – privo di diritti – rispetto alla società.

L'iscrizione nel Registro, in altri termini, **consente l'esercizio dei diritti connessi alla partecipazione.**

Ai fini dell'efficacia del trasferimento nei confronti della società, la formalità rilevante è la vera e propria iscrizione nel Registro delle Imprese, non il mero deposito dell'atto di trasferimento: formalità che si pone come criterio generale di efficacia (e opponibilità) delle vicende (in senso ampio) circolatorie delle quote di S.r.l.

Tale è l'orientamento giurisprudenziale prevalente, sia di legittimità, che di merito, nonché del Giudice del Registro delle Imprese.

Segue...variazioni dell'organo amministrativo di s.r.l.: criticità nella compagine sociale

Attenzione!

Le variazioni dell'organo amministrativo di s.r.l., deliberate da un socio unico o da una compagine sociale non iscritti negli assetti proprietari del Registro delle Imprese determineranno l'adozione del provvedimento di rifiuto delle domande.

La durata dell'incarico

- Gli amministratori delle **S.p.A.** possono restare in carica per un periodo massimo di tre esercizi. Lo prevede l'art. 2383 c.c. che stabilisce che gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. **Pertanto, non può essere iscritta nel Registro la nomina dell'organo amministrativo per una durata superiore alla previsione normativa.**
 - Gli amministratori nominati in sostituzione di quelli cessati scadono contemporaneamente agli altri amministratori già in carica, fatta salva una scadenza diversa prevista dallo statuto o dalla stessa assemblea di nomina.
 - Gli amministratori restano in carica fino all'accettazione della carica da parte dei nuovi amministratori. Secondo la giurisprudenza prevalente gli amministratori scaduti non hanno attribuzioni limitate, possono compiere atti sia di ordinaria che straordinaria amministrazione. **Pertanto non può essere iscritta nel Registro la cessazione dell'organo amministrativo per scadenza del mandato in assenza della nomina dell'organo subentrante e dell'accettazione della carica conferita.**
-

Segue...la durata dell'incarico

- Nelle **S.r.l.**, in assenza di disciplina legale, è necessario che lo statuto disponga compiutamente la durata dell'incarico al fine di evitare dubbi interpretativi; può essere introdotta anche una durata superiore ai tre esercizi o a tempo indeterminato.
 - Anche per le cause di cessazione dall'incarico amministrativo e per la sostituzione degli amministratori cessati, nelle **S.r.l.** non è prevista una particolare disciplina legale, per cui è consigliabile che nello statuto i soci regolamentino tale materia. In mancanza di una previsione statutaria si ritengono applicabili le norme delle S.p.A.
 - **Nelle società cooperative**, l'amministrazione della società è affidata ad un organo amministrativo formato da almeno tre soggetti, ai quali si applicano le norme di cui all'art. 2383 c.c., **per cui gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e non più fino alla revoca** (*cf. art. 2542 c.c., novellato dall'art. 1, comma 936 della Legge n. 205/2017*)
-

Nomina per cooptazione - S.p.A.

Se vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

Gli amministratori nominati per cooptazione rimangono in carica fino alla «prossima assemblea» che provvederà a confermare o a sostituire ogni componente dell'organo amministrativo nominato dal consiglio di amministrazione (art. 2386 c.c.)

In entrambi i casi sarà necessario darne comunicazione al Registro delle Imprese (pertanto, la ratifica del componente dell'organo amministrativo cooptato o la sostituzione dello stesso comporta la presentazione di una nuova domanda al Registro delle Imprese)

Segue...nomina per cooptazione - S.p.A.

Modulistica e documenti:

- Distinta firmata digitalmente da ciascun componente dell'organo amministrativo cooptato, se persona fisica, o da un rappresentante di ciascuna società cooptata, se persona giuridica o dal professionista incaricato dall'amministratore cooptato.
- Compilazione della modulistica con i dati di ciascun soggetto cooptato e con l'indicazione della durata dell'incarico "fino alla prossima assemblea".
- Verbale del consiglio di amministrazione.

A seguito della ratifica dell'assemblea dei soci occorre presentare una domanda, seguendo le predette modalità, alla quale deve essere allegato il verbale dell'assemblea dei soci che conferma o sostituisce l'amministratore cooptato.

Nomina per cooptazione - s.r.l.

Il Legislatore non ha espressamente disciplinato la cooptazione nelle S.r.l. e non ha richiamato la relativa disciplina in materia di S.p.A. Pertanto, la possibilità di cooptare un amministratore anche nelle società a responsabilità limitata dovrà essere prevista dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Attenzione!

In assenza di previsione statutaria o dell'atto costitutivo, la domanda verrà respinta.

Forme amministrative nelle s.r.l.

Nelle *s.r.l.* lo statuto può prevedere che l'amministrazione sia affidata a più amministratori, in modalità congiunta o disgiunta (art. 2475 c.c.):

- **Amministrazione congiuntiva:** in questo caso l'amministrazione è affidata a più persone, che non possono decidere né rappresentare la società autonomamente; le decisioni devono essere assunte con il consenso di tutti i soci, qualora lo statuto non preveda la maggioranza, così come il potere di rappresentanza è esercitato congiuntamente;
- **Amministrazione disgiuntiva:** l'amministrazione è affidata a due o più persone, che agiscono individualmente in autonomia sia nel compimento degli atti di gestione che nella rappresentanza legale della società.

Nell'ambito delle previsioni statutarie, l'assemblea dei soci decide le modalità di esercizio ed il dettaglio dei poteri degli amministratori.

Per ciascun amministratore devono essere specificati, nel relativo riquadro, i poteri attribuiti relativi all'amministrazione ed alla rappresentanza legale della società.

Forme amministrative nelle s.r.l.: casi particolari

Due amministratori con poteri disgiuntivi

In seguito alle dimissioni di un co-amministratore non può essere richiesta l'iscrizione nel Registro delle Imprese della nomina dell'amministratore superstite in qualità di amministratore unico, poiché è necessaria una decisione dell'assemblea dei soci di variazione della forma amministrativa da pluripersonale disgiuntiva a monocratica (amministratore unico).

In tal caso, può essere richiesta unicamente l'iscrizione della cessazione del co-amministratore, lasciando iscritto nel Registro l'amministratore superstite, in quanto ha poteri decisorii e di rappresentanza autonomi.

Segue...forme amministrative nelle s.r.l.: casi particolari

Due amministratori con poteri congiuntivi

In tal caso, in seguito alle dimissioni di un co-amministratore, è necessaria una decisione dell'assemblea dei soci che nomini l'amministratore subentrante.

Non può essere richiesta l'iscrizione della cessazione del co-amministratore, in quanto l'amministratore superstite non può decidere e agire autonomamente

Attenzione!

La domanda di iscrizione della cessazione del co-amministratore con poteri congiuntivi, sarà oggetto di un provvedimento di rifiuto perché irricevibile.

Nomina e/o conferma del Presidente, Vice Presidente, Amministratore Delegato - Modificazione Deleghe

Modulistica e documenti:

- A. Distinta firmata digitalmente da un componente l'organo amministrativo o dal professionista incaricato;
- B. Compilazione della modulistica con i dati di ogni persona fisica o giuridica nominata e/o confermata;
- C. Verbale del consiglio o dell'assemblea se previsto dall'atto costitutivo.

Termine: nessun termine

Cessazione amministratori - Dimissioni

Modulistica e documenti:

- A. Distinta firmata digitalmente da un sindaco effettivo;
- B. Compilazione della modulistica con i dati di ciascun soggetto da cessare;
- C. Nelle **S.r.l** in assenza di organo di controllo, la distinta deve essere firmata da un componente dell'organo amministrativo.

Termine: *30 giorni dalla cessazione; nelle S.r.l 30 gg. dalla cessazione, nel caso sia stato nominato l'organo di controllo; altrimenti, nessun termine*

Le dimissioni degli amministratori nelle s.p.a.

- Le dimissioni degli amministratori nelle s.p.a. avranno efficacia immediata **solo se resterà in carica la maggioranza degli amministratori** nominati dall'assemblea.
- Le dimissioni dell'amministratore unico o della maggioranza del consiglio di amministrazione avranno una **efficacia differita** al momento della nomina dell'amministratore unico subentrante che abbia accettato l'incarico conferito o dalla ricostituzione della maggioranza del consiglio di amministrazione, conseguente alla nomina e all'accettazione della carica da parte degli amministratori subentranti.

N.B. Pertanto non potrà essere richiesta l'iscrizione nel Registro delle Imprese di dimissioni non efficaci.

Cessazione amministratori - Decesso

Modulistica e documenti:

- A. Distinta firmata digitalmente da un sindaco effettivo;
- B. Compilazione della modulistica con i dati del soggetto deceduto;
- C. Dichiarazione sostitutiva resa da un sindaco effettivo o da un componente dell'organo amministrativo che attesti la data del decesso, resa nel riquadro note o in separato allegato pdf/A;
- D. Nelle S.r.l in assenza di organo di controllo, la distinta deve essere firmata da un componente dell'organo amministrativo.

Termine: *30 giorni dal decesso; nelle S.r.l 30 gg. dal decesso, nel caso sia stato nominato l'organo di controllo; altrimenti, nessun termine*

Cessazione amministratori – professionista incaricato

- Il professionista incaricato non può agire in nome e per conto del sindaco, soggetto obbligato alla presentazione della cessazione degli amministratori.
 - L'art. 31 della L. n. 340/2000 ha attribuito in capo ai soggetti iscritti nell'«*Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili*» la facoltà di depositare gli atti di cui al comma 2 *quater* e 2 *quinquies*, purché muniti di firma digitale **e allo scopo incaricati dal solo legale rappresentante della società interessata.**
-

Decadenza degli amministratori

- Gli amministratori decaduti dall'incarico, ai sensi dell'art. 2382 c.c., cessano automaticamente dall'incarico al verificarsi della causa di decadenza.
- Pertanto, da tale data, gli amministratori decaduti non possono presentare alcuna istanza al Registro delle Imprese.

N.B. *La sostituzione dei nuovi amministratori nominati è efficace dalla data della delibera di nomina.*

La revoca degli amministratori

- Gli amministratori possono essere revocati **in qualunque momento dall'assemblea** dei soci.
 - La revoca ha efficacia **immediata**, vengono meno i poteri degli amministratori e l'assemblea deve nominare l'amministratore subentrante.
-

Segue... la revoca degli amministratori

- L'amministratore revocato **in assenza di una giusta causa** può agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti
- L'amministratore revocato può inoltre **impugnare** la delibera ritenuta illegittima, al fine di far dichiarare la sua annullabilità o la nullità ed, in via cautelare, potrà richiedere la sospensione degli effetti della delibera impugnata

ATTENZIONE! *L'amministratore revocato non potrà trasmettere al Registro delle Imprese alcuna domanda in nome e per conto della società o chiedere di essere ripristinato nell'incarico ritenendo che la delibera di revoca sia invalida.*

Segue... la revoca degli amministratori

ATTENZIONE!

L'Ufficio del Registro delle Imprese non può sindacare in alcun modo la validità delle delibere assembleari, essendo tale valutazione demandata alla competente Autorità Giudiziaria su impulso dei soggetti interessati e legittimati per legge.

La revoca dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 120 bis del CCII

Ai sensi all'art. 120 bis del Codice della Crisi dell'impresa e dell'insolvenza *“l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi, è deciso, in via esclusiva, dagli amministratori o dai liquidatori, i quali determinano anche il contenuto della proposta e le condizioni del piano. Le decisioni risultano da verbale redatto da notaio e sono depositate e iscritte nel registro delle imprese. La domanda di accesso è sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza della società.*

Dalla iscrizione della decisione nel registro delle imprese e fino alla omologazione, la revoca degli amministratori è inefficace se non ricorre una giusta causa. Non costituisce giusta causa la presentazione di una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza in presenza delle condizioni di legge. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dalla sezione specializzata del tribunale delle imprese competente, sentiti gli interessati”.

Segue...la revoca dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 120 bis del CCII

Nel corso delle procedure di regolazione della crisi e fino al decreto di omologa, la revoca degli amministratori deve essere sottoposta al vaglio del Tribunale al fine di controllare la sussistenza o meno della giusta causa. Ciò, in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 2383 comma 3 c.c., che non prevedono l'approvazione del Tribunale e che, dall'eventuale difetto di una giusta causa di revoca, fa invece discendere il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'amministratore revocato, lasciando che la revoca abbia effetto.

Intervenuta l'omologazione, da allora in poi e per fatti sopravvenuti, riprende l'ordinario regime di revocabilità degli amministratori senza necessità di alcun preventivo controllo giudiziario, salvo il diritto al risarcimento del danno sofferto dall'amministratore ingiustificatamente revocato.

Nomina amministratore con domicilio presso indirizzo virtuale: Alert !

L'indirizzo di Via Modesta Valenti non può essere utilizzato quale domicilio dell'amministratore

- Nel caso in cui viene presentata un'istanza di iscrizione della nomina di amministratore/i con domicilio presso l'indirizzo di Via Modesta Valenti, l'istanza stessa viene sospesa, in quanto si tratta di un indirizzo virtuale che non garantisce la reperibilità dell'amministratore stesso;
 - *tale indirizzo è stato istituito con Delibera della Giunta Capitolina ai soli fini anagrafici per i «soggetti senza fissa dimora», e non può essere utilizzato quale sede dell'attività economica imprenditoriale e/o quale domicilio dell'amministratore.*
-

Appendice tecnica

S.A.R.I - Supporto Specialistico Registro Imprese

- uno strumento interattivo che fornisce ausilio nella predisposizione e presentazione delle domande telematiche da trasmettere al Registro delle Imprese
- consente l'accesso a tutte le informazioni necessarie per la corretta predisposizione e trasmissione delle pratiche telematiche
- approfondimenti tecnici, orientamenti giurisprudenziali di merito e di legittimità
- possibilità di interagire direttamente, tramite web form, con la formulazione di quesiti scritti, oppure con la prenotazione on line di un appuntamento telefonico

Il S.A.R.I è disponibile alla pagina: https://www.rm.camcom.it/pagina230_modalit-di-presentazione-delle-pratiche-al-registro-imprese.html.

Gestione tecnica delle pratiche sospese

Attenzione a:

- 1) firmare digitalmente qualsiasi allegato;
 - 2) **chiudere sempre la correzione effettuata a seguito della richiesta dell'Ufficio, sia quando si aggiungono allegati, sia quando viene effettuato il re-invio della pratica, sia quando viene aggiornato il diario messaggi**;
 - 3) **re-inviare la pratica solo nel caso in cui deve essere ricompilata la modulistica**;
 - 4) **non effettuare il reinvio della pratica nel caso in cui debbano essere aggiunti solo degli allegati**;
 - 5) **effettuare sempre un re-invio completo, es. nel caso in cui si richiede la regolarizzazione della pec, la nuova pratica deve comprendere sia la pec valida, attiva e univoca sia la variazione degli organi sociali**;
 - 6) nel caso di una **pratica di rettifica/correzione di una precedentemente inviata richiamare sempre, nel quadro note della modulistica, il numero di protocollo e il motivo della rettifica.**
-

Sollecito pratiche sospese

Per sollecitare l'evasione delle pratiche telematiche è necessario utilizzare esclusivamente i seguenti canali:

Compilazione *on line* del *format* di sollecito dei sospesi, disponibile alla pagina:

https://www.rm.camcom.it/pagina1042_sollecito-evasione-pratiche-telematiche.html

Invio e-mail di sollecito alla posta ordinaria della Struttura «Società»: attisocietari@rm.camcom.it

Formato PDF/A: cos'è

- ✓ Il PDF/A è uno *standard* internazionale, sottoinsieme dello standard PDF, appositamente pensato per l'archiviazione nel lungo periodo di documenti elettronici.
 - ✓ Garantisce che il documento sia visualizzabile sempre allo stesso modo, anche a distanza di tempo ed anche con *software* diversi.
-

Annullamento delle istanze di rinnovo delle cariche societarie

Attenzione!

Non è possibile procedere all'annullamento delle istanze di rinnovo delle cariche societarie, in quanto la domanda presuppone una delibera assembleare che, essendo venuta ad esistere giuridicamente, deve necessariamente essere pubblicata nel Registro delle Imprese.

N.B. è, invece, possibile procedere all'annullamento unicamente nel caso di istanze duplicate erroneamente inviate

Riferimenti utili

STRUTTURA «SOCIETA'»

E-mail: attisocietari@rm.camcom.it

PEC: REGISTROIMPRESE.GISG@RM.LEGALMAIL.CAMCOM.IT

Conservatore

Barbara CAVALLI

Responsabile Struttura

Palma CARBONE

Camera di Commercio di Roma

Viale Oceano Indiano, 17 - 00144 Roma

Tel. 06/52081

www.rm.camcom.it
